

Stato membro e autorizzata con concessione del Governo di tale Stato membro a fornire un servizio di media audiovisivo, eserciti effettivamente un siffatto controllo quando delega, con facoltà di sub delegare, ad una società terza stabilita in un altro Stato membro dietro pagamento di una somma indeterminata pari al totale del fatturato da pubblicità realizzato in occasione della diffusione di tale servizio, la realizzazione e la produzione di tutti i programmi propri di tale servizio, la comunicazione verso l'esterno in materia di programmazione nonché i servizi finanziari giuridici di risorse umane, di gestione delle infrastrutture e altri servizi relativi al personale e risulta che la sede di tale società terza è il luogo dove vengono decisi e realizzati l'assemblaggio dei programmi, le eventuali deprogrammazioni e i cambiamenti di palinsesto dovuti all'attualità

---

(<sup>1</sup>) Direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23).

---

## Ricorso proposto il 15 dicembre 2009 — Commissione europea/Romania

(Causa C-522/09)

(2010/C 51/31)

Lingua processuale: il rumeno

### Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Recchia e L. Bouyon, agenti)

Convenuta: Romania

### Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare, che non avendo designato a sufficienza, sia per numero sia per superficie, come zone di protezione speciale, i territori più idonei alla protezione delle specie di uccelli elencate all'allegato I della direttiva 79/409/CEE (<sup>1</sup>), nonché delle specie migratrici che ritornano nel suo territorio, la Romania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 4, nn. 1 e 2, di tale direttiva;

— condannare la Romania alle spese del giudizio.

### Motivi e principali argomenti

La direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, con successive modifiche, disciplina la conservazione di tutte le specie di uccelli selvatici viventi naturalmente nel territorio europeo degli Stati membri. Gli obblighi derivanti dalle disposizioni della direttiva sono applicabili alla Romania a partire dalla data dell'adesione (1° gennaio 2007). Di conseguenza, la Romania è tenuta ad ultimare, ai sensi dell'art. 4, nn. 1 e 2, la designazione delle zone di protezione speciale del suo territorio.

A seguito dell'esame delle zone di protezione speciale designate dalle autorità rumene, la Commissione è giunta alla conclusione che tale designazione dei territori più idonei come zone di protezione speciale non è sufficiente per numero e per superficie.

Nella fattispecie, le zone designate dalla Romania come zone di protezione speciale sono state esaminate in relazione all'inventario delle zone di importanza avifaunistica realizzato dall'organizzazione BirdLife International, e all'analisi analoga elaborata dalla Societatea Ornitologică Română. Il procedimento di designazione delle zone di importanza avifaunistica in Romania è terminato nel 2007 e si è concluso con la designazione di 130 zone di questo tipo.

Su un totale di 130 zone di importanza avifaunistica, con una superficie pari a 4 157 500 ha, le autorità rumene hanno designato quali zone di protezione speciale solamente 108 zone, con una superficie di 2 998 700 ha, di cui solo 38 zone sono state designate interamente quali zone di protezione speciale.

Inoltre, 21 zone di importanza avifaunistica, con una superficie pari a 341 013 ha, non sono ancora state designate come zone di protezione speciale in Romania, e la dimensione di 71 zone di protezione speciale designate differisce significativamente da quella delle zone di protezione avifaunistica.

Oltre a quanto sopra esposto, sebbene 71 zone di importanza avifaunistica non siano state registrate interamente come zone di protezione speciale e 21 zone di importanza avifaunistica non siano state incluse nel procedimento di designazione, le autorità rumene non hanno fornito alcun inventario né alcuna metodologia scientifica che giustifichi siffatte discrepanze tra le zone di importanza avifaunistica e le zone di protezione speciale designate.

Tale mancata designazione nonché la designazione parziale delle rispettive zone di importanza avifaunistica hanno comportato l'assenza delle misure di protezione delle specie menzionate all'allegato I della direttiva 79/409/CEE e delle specie migratrici, con conseguente violazione dell'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva 79/409.

La Commissione considera pertanto che, a causa dell'insufficiente designazione di zone di protezione speciale, per numero e per superficie, la Romania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva 79/409.

(<sup>1</sup>) Direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1).

**Ricorso proposto il 17 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica portoghese**

(Causa C-525/09)

(2010/C 51/32)

*Lingua processuale: il portoghese*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: A. Marghelis e G. Braga da Cruz, agenti)

*Convenuta:* Repubblica portoghese

**Conclusioni della ricorrente**

— Dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, 2006/21/CE (<sup>1</sup>), relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE o, in ogni caso, non avendo comunicato dette disposizioni alla Commissione, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 25 di tale direttiva;

— condannare Repubblica portoghese alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Il termine per la trasposizione è scaduto il 30 aprile 2008.

(<sup>1</sup>) GU L 102, pag. 15.

**Ricorso proposto il 17 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica portoghese**

(Causa C-526/09)

(2010/C 51/33)

*Lingua processuale: il portoghese*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e G. Braga da Cruz, agenti)

*Convenuta:* Repubblica portoghese

**Conclusioni della ricorrente**

— Dichiarare che la Repubblica portoghese, avendo consentito lo scarico delle acque reflue industriali del sito industriale nella zona di Matosinhos, «Estação de Serviço Sobritos» senza adeguata autorizzazione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 11, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991 91/271/CEE (<sup>1</sup>), concernente il trattamento delle acque reflue urbane

— condannare la Repubblica portoghese alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

A tutt'oggi, la Repubblica portoghese non ha comunicato alla Commissione di aver dato la licenza al sito industriale "Estação de Serviço Sobritos".

(<sup>1</sup>) GU L 135, pag. 40

**Ricorso proposto il 18 dicembre 2009 — Commissione europea/Regno di Spagna**

(Causa C-529/09)

(2010/C 51/34)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn e C. Urraca Caviedes, agenti)

*Convenuto:* Regno di Spagna

**Conclusioni della ricorrente**

— Dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo adottato le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione 14 ottobre 1998, 1999/509/CE, relativa all'aiuto concesso dalla Spagna a favore delle imprese del gruppo Magefesa e delle imprese che gli sono subentrate (GU 1999, L 198, pag. 15), per quanto riguarda la Industrias Domésticas, S.A. (Indosa), non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 288 TFUE, quarto comma, e degli artt. 2 e 3 della detta decisione).

— condannare il Regno di Spagna alle spese.